



A.S.D. Nordic Walking Siena SI VA



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Siena SI VA del 12 aprile 2023

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 22,10 presso la sala riunioni della Mens Sana (Pala Giannelli, accanto al Bar) Via A. Sclavo 12 Siena, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche statutarie per adeguamento al riordino e riforma dell'ASD a norma del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 coordinato con D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163.

Assume la presidenza dell'odierna assemblea straordinaria, ai sensi dell'Art. 18 del vigente statuto sociale, il Sig. PierLuca Fanetti, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione e funge da segretaria la Sig.ra Laura Borsi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata ai soci per posta elettronica, così come previsto dall'art. 14 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, sono presenti n. 25 soci e regolarmente rappresentati per delega n. 6 soci e così complessivamente è partecipata da n. 31 soci su n°87 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo Statuto Sociale per adeguarsi alla nuova normativa ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 coordinato con D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 *"Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 25 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°25 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.



A.S.D. Nordic Walking Siena SI VA



Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

Laura Borsi

IL PRESIDENTE

PierLuca Fanetti



REGISTRATO A SIENA IL 2/5/2023

ALN. 426 MOD. 68 SEAL E3

VERSATE € 100,00

**ALLEGATO A) all'Atto costitutivo
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica NORDIC WALKING SIENA SI VA
adottato il 12 APRILE 2023**

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Siena Via della Sapienza 72, un'associazione che assume la denominazione " Associazione Sportiva Dilettantistica NORDIC WALKING SIENA SI VA", in breve "A.S.D. NORDIC WALKING SIENA SI VA.". La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti e delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle del Nordic e Fitwalking (Atletica leggera AF006), Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness (Ginnastica BI001), Orientamento di precisione (Orientamento CB003);
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- c) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- d) ideare, sviluppare, tradurre, pubblicare e divulgare testi e supporti audiovisivi di tutte le attività proposte o a esse relazionate.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene

decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione ad attività corsistiche e a manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1.1 al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (*qualora eletto*).

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

È prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

Articolo 15

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio anche nella forma di rendiconto di cassa;
- b) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente il cui voto in caso di parità vale doppio, è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà partecipare un rappresentante degli istruttori, senza diritto di voto, per relazionare sulla parte tecnica dell'attività sportiva.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 – redigere il bilancio;
- 3 - predisporre i Regolamenti interni;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta, anche su supporto informatico salva diversa indicazione normativa, dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.

L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali ivi presenti che potranno essere trattati esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione;

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Letto, confermato e sottoscritto in Siena il 12/4/2023.

LA SEGRETARIA

Laura Borsi

Laura Borsi

IL PRESIDENTE

Pierluca Fanetti

Pierluca Fanetti



[Signature]

REGISTRATO A SIENA IL 2/5/2023
AL N. 426 MOD. 68 SERIE 3
TASSE 200,00

3 426 02/05/2023

0,00 TZ923L000426000VD
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ9

